

COMUNE DI CAPIZZI

Provincia di Messina

REGOLAMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE

Art. 1

FINALITA' E OGGETTO

Il presente Regolamento, predisposto ai sensi dell'art. 5 della Legge 142/90, recepito dalla Legge Regionale 48/91, e in attuazione della Legge Regionale 31 agosto 1998, n. 14, disciplina l'organizzazione del Servizio di Protezione Civile a livello comunale, il funzionamento degli organismi del predetto servizio, la partecipazione dei vari addetti e dei volontari, secondo i principi della Legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Regola, inoltre, l'attività del Servizio di Protezione Civile per assicurare l'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e prevenzione dei rischi sulla scorta di quanto stabilito dai programmi e piani regionali, l'adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale in attesa di eventuali soccorsi richiesti ad altri Enti, la predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, l'utilizzo del volontariato di Protezione Civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

Art. 2

UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE

E' istituito, in applicazione dell'articolo 4 della Legge Regionale 31 agosto 1998, n. 14, l'Ufficio Comunale di Protezione Civile per lo svolgimento dei compiti: amministrativi, di informazione, di coordinamento e collaborazione e delle attività di previsione, di prevenzione e di intervento, necessari per fronteggiare emergenze e calamità.

All'Ufficio è preposto un dipendente nominato dal Sindaco o suo delegato, nei casi di assenza o impedimento va nominato un suo sostituto che svolgerà i compiti amministrativi del servizio, terrà i necessari collegamenti con l'Ufficio Provinciale e Regionale, con i servizi comunali esterni e di pronto intervento e con i servizi sanitari.

Avrà anche il compito, ricevute le comunicazioni e le informazioni relative alle previsioni o al verificarsi di emergenze o calamità, di dare immediata

comunicazione al Sindaco e al Servizio interessato, inoltre, se necessario, al Nucleo di Pronto Intervento secondo le indicazioni contenute nel Piano di Protezione Civile.

Al relativo Servizio Comunale di Protezione Civile fanno capo tutte le attività attribuite al Comune ai sensi dell'articolo 108, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

I Servizi di Protezione Civile e di Pronto Intervento sono considerati servizi indispensabili ed essenziali ai fini della spesa e per la regolamentazione del diritto di sciopero.

Per potere affrontare le situazioni di emergenza dovrà essere istituito un servizio di pronta reperibilità del nucleo di pronto intervento e soccorso tra i dipendenti addetti ai servizi esterni operatori, autisti, e i tecnici individuati dal Piano di emergenza. Il relativo monte ore lavorativo e il riparto del F.E.S. potrà essere variato secondo le necessità, anche successivamente alle prestazioni, con provvedimento della Giunta Municipale.

Il servizio di pronta reperibilità viene attivato non appena i Responsabili dei relativi servizi ricevono, dal Sindaco o dall'Assessore competente o dal Responsabile del Servizio di Protezione Civile, comunicazione della previsione o dell'imminenza o del verificarsi di una emergenza o di una calamità.

Art. 3

ATTIVITA' E COMPITI

Per attività di protezione civile si intende l'espletamento di compiti diretti a proteggere la popolazione dai pericoli di calamità, a superare gli effetti immediati, a mettere in atto i primi soccorsi ed inoltre dei compiti complementari di previsione, di prevenzione e di informazione.

L'attività di protezione è volta a tutelare l'integrità della vita, i beni e l'ambiente dai danni e dal pericolo derivanti da calamità naturali o da altri eventi calamitosi.

Il soccorso mira ad assicurare ai cittadini colpiti da eventi calamitosi ogni forma di prima assistenza.

La programmazione o previsione tende, mediante studi ed indagini, alla conoscenza e alla individuazione dei rischi e delle zone soggette a rischio.

La prevenzione consiste nelle attività dirette ad evitare o ridurre le possibilità che si verifichino danni in conseguenza di eventi calamitosi e nelle attività dirette alla mitigazione dei rischi stessi.

L'attività di pianificazione comprende l'elaborazione coordinata delle procedure operative di intervento da attuarsi nel caso in cui si verifichi l'evento calamitoso.

Rientrano fra le attività di Protezione Civile tutte quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio e quelle dirette a superare l'emergenza con le iniziative necessarie per ripristinare le normali condizioni di vita.

Nelle attività di Protezione Civile devono essere coinvolti tutti gli Uffici Comunali e il relativo personale, che avranno le funzioni e i compiti previsti dal Piano di Protezione Civile.

ART. 4

TIPOLOGIA DEGLI EVENTI

Ai fini del presente Regolamento gli eventi calamitosi, naturali o connessi con l'attività dell'uomo, si distinguono in:

- A) EMERGENZE quando per ubicazione ed estensione circoscritta, per i danni limitati alle persone e ai beni possono essere fronteggiati con interventi diretti e attuabili dagli Organi comunali.
- B) CALAMITA' quando per intensità, estensione, per i danni gravi alle persone e ai beni debbono essere fronteggiati con mezzi straordinari e con l'intervento di più Enti o Organizzazioni extra comunali.

Il Piano individuerà le emergenze per le quali dovrà essere attivato il Servizio di Protezione Civile e le modalità di allerta e di intervento.

Il Sindaco, appena avuta notizia del pericolo o dell'evento, valuta la necessità di attivare la sala operativa.

Le microemergenze, cioè quelle situazioni che già normalmente i vari servizi comunali affrontano giornalmente, restano di competenza del Nucleo operativo del Settore Tecnico e del Settore Protezione Civile e Vigili Urbani secondo le competenze.

Art. 5

AUTORITA' COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Il Sindaco, Ufficiale del Governo, ai sensi dell'art. 15, comma 3° della Legge 24.2.1992, n° 225 è Autorità Comunale di Protezione Civile, titolare di un pubblico potere.

Al momento della previsione nell'ambito del territorio comunale di uno degli eventi di cui alla lettera A) del precedente articolo, il Sindaco dichiara lo stato di emergenza, determinandone la durata, l'estensione territoriale, indicando i primi interventi e allertando i componenti del C.O.C..

Al verificarsi di emergenze nell'ambito del Territorio Comunale, assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite, provvede agli interventi necessari e compie ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza. dandone immediata comunicazione al Prefetto, al Dipartimento Regionale di Protezione Civile ed all'Ufficio Provinciale nonché ad altri Enti eventualmente coinvolti per competenza.

Al verificarsi di una calamità o constatato che l'emergenza non può essere fronteggiata con i mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco, dopo aver

predisposto i primi interventi e quanto possibile ai sensi del precedente comma, chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto ed agli Uffici Provinciale e Regionali e agli altri Enti, per es. i Comuni limitrofi, che gestiscono servizi utili o possano attuare interventi necessari a superare l'emergenza. Nelle more assume la direzione delle unità di primo intervento e adotta i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi.

Promuove campagne educative atte ad informare la popolazione sui contenuti del Piano di Protezione Civile e sulle norme di comportamento da tenere in caso di eventi calamitosi.

Per assicurare sempre la presenza di un coordinatore nell'attività di Protezione Civile, il Sindaco può designare un suo delegato a sostituirlo in tali funzioni.

Art. 6

PROVVEDIMENTI DEL SINDACO PER LA DIFESA E LA PROTEZIONE DEL TERRITORIO E DELLA POPOLAZIONE

Il Sindaco può adottare, per scongiurare l'insorgere di situazioni determinanti pericolo per la pubblica incolumità ovvero in caso di evento calamitoso, ordinanze contingibili ed urgenti, anche verbali in caso di grave urgenza, di cui all'art. 69 dell'Ord. Amm.vo EE.LL. e dell'art. 38 della Legge 142/90.

In caso di calamità, ai sensi dell'art. 7 della Legge 20 marzo 1885, n° 2248, all. E, sul contenzioso amministrativo, il Sindaco, per grave necessità pubblica, può disporre della proprietà privata con provvedimenti definitivi e perciò contro di essi è ammesso il ricorso gerarchico.

Il Sindaco, ai sensi del 2° comma dell'art. 71, Legge 25 giugno 1865, n° 2359 ha il potere di autorizzare l'occupazione temporanea di beni immobili in caso di rottura di argini, di rovesciamento di ponti, e negli altri casi di forza maggiore e di tale urgenza da non consentire neppure l'indugio di avere l'autorizzazione del Prefetto.

Inoltre compie tutti gli atti e adotta tutti i provvedimenti previsti dalle vigenti disposizioni, compresi quelli previsti:

- dall'art. 79, Legge 17 luglio 1872, n° 6972 per il ricovero di malati o feriti negli ospedali;
- dall'art. 16, R.D. 8.12.1933, n° 1740 per tutelare la pubblica e privata incolumità in caso di minaccia di rovina di muri e fabbricati fronteggianti le strade;
- dal T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n° 1265 (artt. 217, 222, 223, 224, 258, 325, 326);
- dalla Legge 23 dicembre 1978, n° 833, art. 13 in materia di sanità;
- dalla Legge 13 luglio 1966, n° 615, art. 13 comma II°, e art. 20 in materia di inquinamento atmosferico e s.m.i.

Inoltre il Sindaco potrà concordare con i Sindaci dei paesi confinanti azioni congiunte e attività coordinate, che potranno essere recepite nel Piano di Protezione Civile, per gli eventi che interessano zone di territorio limitrofe.

Art. 7

CENTRO OPERATIVO COMUNALE

Il C.O.C. costituisce un sistema di comando e controllo di cui il Sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di assistenza alla popolazione colpita dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della Regione e al Presidente della Provincia Regionale.

Il C.O.C. si configura secondo 6 funzioni di supporto:

Sindaco, organo ordinario di Protezione Civile nell'ambito Comunale;

Suo delegato (Assessore alla Protezione Civile);

Segretario Comunale;

Responsabile dell'Ufficio di Protezione Civile o suo sostituto;

responsabile dell' Ufficio Tecnico o suo sostituto.

Responsabili di funzione:

- **Funzione 1 tecnico scientifica e pianificazione** - Responsabile del Settore Tecnico attraverso il Servizio lavori pubblici e programmazione;
- **Funzione 2 sanità assistenza veterinaria** – Funzionario rappresentante A. U. S. L. n° 4;
- **Funzione 3 volontariato, attività scolastica e assistenza alla popolazione** - Responsabile del Servizio Assistente Sociale in collaborazione con la locale Associazione Volontari del Soccorso della C.R.I. ;
- **Funzione 4 materiali e mezzi, censimento danni a persone e cose** – Responsabile del Settore Tecnico - gestione tecnica servizi e impianti - Autoparco - Lavori pubblici e manutenzioni e Nucleo di pronto intervento e soccorso, Territorio urbanistica Ambiente e attività produttive, in collaborazione con il Responsabile dei Servizi demografici;
- **Funzione 5 servizi essenziali** - Rappresentanti dei servizi essenziali erogati sul territorio coordinati dal Responsabile del Settore Tecnico – Lavori Pubblici e manutenzioni;
- **Funzione 6 strutture operative locali e telecomunicazioni** - Responsabile del Settore Protezione Civile e di Polizia Municipale.

Il Sindaco chiederà la designazione dei rappresentanti alle associazioni e agli Enti interessati, nominerà con proprio provvedimento i Responsabili di funzione fra i dipendenti e costituirà il C.O.C. dandone comunicazione ai componenti. I designati dovranno espressamente dichiarare di accettare la loro nomina ed impegnarsi ad intervenire a tutte le riunioni disposte dal Sindaco e di intervenire in ogni caso di

effettiva necessità, portandosi immediatamente al Centro Operativo della Protezione Civile del Comune.

In “tempo di pace” i rappresentanti di funzione garantiranno il continuo aggiornamento dei dati relativi alla propria funzione nel Piano di Protezione Civile, in emergenza affiancheranno il Sindaco sotto il coordinamento dello stesso o di suo delegato e del Responsabile Ufficio Protezione Civile nelle operazioni di soccorso, secondo gli schemi di intervento disciplinati dal Piano di Protezione Civile.

In generale compete ai funzionari delle 6 funzioni di supporto ogni adempimento previsto dal presente Regolamento e dal Piano Comunale di Protezione Civile compresa la verifica almeno una volta all'anno della validità del Piano di Protezione Civile e l'efficienza delle attrezzature e delle strutture disponibili per il servizio. La collaborazione ai lavori di predisposizione del Piano di Protezione Civile, ed gli adempimenti di aggiornamento compresa l'individuazione di aree, edifici, risorse e mezzi che in qualche modo rientrino nelle esigenze del Piano saranno assicurati costantemente e tempestivamente dai Responsabili dei Servizi interessati su richiesta del Responsabile del Servizio di Protezione Civile, così come la collaborazione ad un programma di sensibilizzazione di tutta la popolazione attiva del Comune sulle norme di comportamento da tenere in caso di emergenza ed alla predisposizione di esercitazioni.

Art. 8

SEDE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE.

La sede amministrativa del C.O.C. della Protezione Civile è temporaneamente presso il Palazzo Municipale –Piazza Umberto I° n. 15.

L'Amministrazione provvederà a creare un Centro Operativo che dovrà essere dotato al più presto di una propria sede in idonei locali siti su un'area sicura e pianeggiante, lontana da corsi d'acqua, da boschi e facilmente accessibile con un ampio parcheggio adiacente che dovrà consentire il movimento e la sosta dei veicoli.

La sala riunione deve essere ampia, adatta a contenere tutti i componenti delle funzioni di supporto arredata adeguatamente, dotata di collegamento telefonico e collegamento ad Internet, n° 3 computer e di apparecchiature radio VHF e apparecchi C.B. nonché dei mezzi sostitutivi (gruppo elettrogeno) che assicureranno il funzionamento in caso di blackout.

Nella sala si troveranno a disposizione più copie del Piano comunale di Protezione Civile, nonché:

- planimetrie di tutto il territorio comunale in scala 1:2.000;
- planimetrie del territorio comunale in rapporto a quello dei Comuni limitrofi, in scala 1:5.000;
- planimetria del territorio comunale in rapporto alla Provincia o alla Regione, in scala 1:25.000;
- copia del Piano Regolatore.

Una scorta di materiale di cancelleria, moduli per fonogrammi, modelli di ordinanze del Sindaco, precetti di requisizione, ecc. saranno predisposti per ogni necessario uso e conservati in apposito armadio contraddistinto da un cartello ove saranno indicati tutti i materiali in esso contenuti.

Nella sala sono custoditi distintivi (bracciali o altri mezzi di riconoscimento) per il personale addetto alla protezione civile.

Va vietato l'ingresso dei non addetti ai lavori alla sala operativa.

Art. 9

PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Il Piano Comunale di Protezione Civile, redatto in base alle caratteristiche ed alle esigenze del territorio comunale, è lo strumento documentale che evidenzia la complessa organizzazione di Protezione Civile che occorre attivare per poter predisporre, partendo dalla completa conoscenza del territorio e dall'analisi dei rischi ad esso connessi, le procedure di allertamento e la reperibilità del personale del nucleo di pronto intervento e soccorso.

In esso devono essere indicati i mezzi e le risorse comunali, le squadre di soccorso che dovranno intervenire per il ripristino dei servizi essenziali.

Il Responsabile dell'ufficio di Protezione Civile provvederà, con l'ausilio, la collaborazione e la consulenza degli organismi amministrativi, tecnici, sanitari, dei funzionari designati alle funzioni di supporto, ed eventualmente, delle professionalità specifiche che si rendessero necessarie per studi di settore, a coordinare la predisposizione del Piano comunale di Protezione Civile che sarà approvato con provvedimento del Sindaco.

Il Piano dovrà essere variato ed aggiornato ogni qual volta si rendesse necessario ed opportuno.

Per le implicazioni connesse alle scelte di pianificazione territoriale ed urbanistica che comportino aspetti inerenti la previsione e prevenzione, il Responsabile del Servizio Protezione Civile, sarà chiamato ad esprimere parere vincolante.

Art. 10

LINEAMENTI PER LA PIANIFICAZIONE COMUNALE D'EMERGENZA

Il Piano Comunale si articola in:

A) PARTE GENERALE

Dati di base

Scenari degli eventi attesi (rischio idrogeologico, rischio sismico, rischio industriale, rischio di incendio, rischio vulcanico);

Indicatori di evento e risposte del servizio di protezione.

B) LINEAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE

Modalità di coordinamento operativo comunale;

Informazione alla popolazione;

Rapporti con gli Uffici Comunali, Provinciale e Regionali e con il

Dipartimento di Protezione Civile;

Funzionalità delle comunicazioni e dei servizi essenziali;

Interventi per la salvaguardia della popolazione, della viabilità, del sistema produttivo.

Art. 11

ARTICOLAZIONE DEL PIANO

Il Piano Comunale di Protezione Civile si articola in:

- PIANO GENERALE, comprendente in sintesi anche le attività e i compiti per ogni tipo di evento, da distribuire a tutti i componenti del C.O.C., alle Forze dell'Ordine, ai gruppi di volontari, ai responsabili dei servizi interessati.
- PIANO DI SETTORE per singolo evento, con l'indicazione dei settori operativi e con l'organigramma del personale interessato e i relativi compiti da notificare ai dipendenti e ai volontari addetti alle attività del settore operativo interessato all'evento.

Tutta la popolazione attiva del Comune sarà, sensibilizzata a cooperare in situazione di emergenza.

I compiti specifici previsti dal Piano Comunale saranno affidati, per quanto possibile, ai dipendenti del Comune o si stipuleranno apposite convenzioni con Associazioni di Volontariato iscritte negli appositi elenchi.

Per i compiti logistici e di collegamento previsti nel Piano si prevede l'utilizzo del personale di Polizia Municipale, munito di mezzi di locomozione del Comune.

Per i servizi Tecnici si prevede l'impiego di personale tecnico, ausiliario e salariato, del Comune.

L'assegnazione dei compiti va, possibilmente, effettuata sulla base della volontarietà e predisposizione del personale addetto, fatta salva l'autorità dispositiva del Sindaco.

E' fatto obbligo, comunque, a tutti i dipendenti comunali, di ogni ordine e grado, qualora la calamità sia palesemente rilevata o, comunque, in caso di allarme, di convergere anche prima di specifico e particolare invito degli Organi preposti, presso il normale posto di lavoro o presso altro luogo di concentrazione che fosse tempestivamente comunicato.

Nel contempo, i dirigenti (settori, staff, servizi, ecc) personalmente o telefonicamente o con qualsiasi altro mezzo possibile, prenderanno contatto col Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, per consultazioni e per ricevere gli

ordini esecutivi che verranno loro impartiti dai Responsabili di funzione previa concertazione con il Responsabile del Servizio di Protezione Civile.

Art . 12

CONTENUTI DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE

Il Piano dovrà contenere l' indicazione dell'ubicazione:

- della sede del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile;
- di un idoneo piazzale per l'atterraggio e il decollo di eventuali elicotteri;
- di idonei capannoni dislocati in luoghi sicuri, da utilizzare quali magazzini per il ricovero di materiali di soccorso in arrivo e in partenza;
- di locali idonei quali scuole, palestre, alberghi, aree aperte, da destinare a ricovero di sinistrati, anziani, salme, ecc.;
- di ampi parcheggi per il concentramento e la manovra per mezzi di soccorso;
- di località di facile accesso per il concentramento e lo smistamento di uomini e mezzi di soccorso;
- di aree su cui erigere tende o collocare roulottes.

Dovrà, inoltre, prevedere:

- le modalità di allertamento e di informazione della popolazione;
- i compiti di primo intervento;
- i materiali ed i mezzi di primo intervento;
- le squadre di intervento del nucleo di pronto intervento e soccorso costituito da n. 1 tecnico, n. 2 operatori, n. 2 autisti (n. 1 patente B e n. 1 patente D/K) con reperibilità h24.

I singoli piani di settore dovranno essere articolati per tipo di evento e per tipologia di interventi con la loro temporalizzazione e i componenti delle squadre.

Eventuali variazioni saranno operate all'occorrenza dai Responsabili di Funzione.

Art. 13

VOLONTARIATO

I volontari, come previsto dalle norme vigenti possono collaborare nello svolgimento dei compiti previsti dal presente Regolamento e dal Piano di Protezione Civile.

L'ammissione, l'utilizzo e il coordinamento dei volontari, eventualmente costituiti in gruppo, spetta al Sindaco che può nominare un coordinatore fra i vari gruppi.

I volontari di Protezione Civile possono far parte delle strutture previste dal P.P.C. ed essere addetti all'opera di soccorso senza che si instauri alcun rapporto di

lavoro dipendente o collaborazione autorizzata e senza alcuna retribuzione, salvo l'eventuale rimborso spese previsto per legge.

Ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza del Ministero della Protezione Civile 6.10.1984 (Gazz. Uff. n. 290/1984) Il rimborso delle spese sostenute e documentate dagli aderenti alle Associazioni volontarie non comprende alcun compenso diretto od indiretto a favore dei volontari per il loro impiego. L'eventuale rimborso, se non incluso nel PEG, sarà impegnato con deliberazione di Giunta Municipale e liquidato come previsto dalle disposizioni vigenti.

Art. 14

STATO DI PREALLARME

Lo stato di preallarme scatta quando perviene al servizio di protezione civile la comunicazione della previsione di una emergenza o di una calamità.

Il preposto al servizio smista la notizia al Sindaco, e avverte il Responsabile del Nucleo Operativo di soccorso per la pronta reperibilità.

Il Sindaco determinerà la cessazione dello stato di preallarme.

Art. 15

STATO DI ALLARME

Lo stato di allarme scatta quando la previsione che ha determinato il preallarme si concreta con l'inizio dell'evento, oppure quando pervengono le segnalazioni di eventi determinanti emergenze o calamità.

Chiunque, in ogni caso, rilevi, noti o supponga motivi di anormalità tali da fare sorgere anche il solo sospetto di eventi calamitosi, ha il dovere di comunicare la cosa, con ogni mezzo a qualunque Ufficio Comunale, di Polizia, Autorità o persona in grado di recapitare l'allarme al Sindaco o chi per esso.

Chi riceve la comunicazione accerterà la provenienza della notizia e ne informerà immediatamente il Sindaco o chi per esso e il Responsabile dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile.

Il Sindaco preso atto della notizia, constatata la situazione di pericolo, dichiara lo stato di allarme e ne dà immediata comunicazione al Prefetto, e se è il caso all'Ufficio di Protezione Civile Provinciale e Regionale, e allerta i Responsabili di funzione perché dispongano uomini e mezzi per l'eventuale intervento.

Il Sindaco, ritenuto necessario, **disporrà** l'allarme alla popolazione nei modi previsti dal Piano Comunale di Protezione Civile.

Art. 16

STATO DI EMERGENZA

Lo stato di emergenza scatta al momento in cui l'evento produce danni o pericolo di danni a persone o cose.

Qualora per la non prevedibilità dell'evento non fosse scattato lo stato di allarme, messi in atto gli interventi previsti dal precedente articolo, saranno attivati i Nuclei Operativi di soccorso.

Il Sindaco, constatato l'evento calamitoso, dovrà darne immediata comunicazione telefonica al Prefetto, all'Ufficio Provinciale e Regionale di Protezione Civile e al Presidente della Regione e la convocazione del C.O.C.

Per superare l'emergenza il Sindaco disporrà gli interventi previsti dal presente Regolamento e dal Piano di Protezione Civile.

Art. 17

SPESA PER LA PROTEZIONE CIVILE

Per l'espletamento delle funzioni attribuite ai Comuni per la Protezione Civile, il Comune si avvarrà:

- di contributi regionali;
- di stanziamenti di bilancio mediante riserva di una quota delle proprie risorse;
- di eventuali altri contributi.

Ogni anno, nel proprio bilancio, l'Amministrazione prevederà, in apposito specifico servizio, un adeguato stanziamento per i fini di cui al presente Regolamento.

Le spese di carattere amministrativo devono essere impegnate e ordinate come previsto dalle norme vigenti in materia, quelle per gli interventi operativi possono essere disposti dal Sindaco ai sensi dell'articolo 12 della L. R. 8 gennaio 1996, n° 4 oppure con ordinanze di somma urgenza, in deroga alle vigenti norme in materia, e saranno regolarizzate con presa atto, impegno ed eventuale liquidazione dalla Giunta entro trenta giorni.

Art. 18

DIFFUSIONE E CONSERVAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il Responsabile del Servizio di Protezione Civile dovrà sottoporre il Piano ed il Regolamento all'attenzione delle Istituzioni scolastiche per la diffusione delle informazioni di base agli alunni e studenti delle scuole locali, e verificare l'eventuale possibilità di effettuare esercitazioni pratiche tenendo conto dei costi e delle possibilità di spesa.

Il Piano ed il Regolamento per la Protezione Civile verranno:

- portati a conoscenza della popolazione con pubblico avviso e con la permanente e continua loro pubblicazione in apposito settore dell'Albo Comunale;
- inviati in copia ai seguenti Organi ed Uffici: *Dipartimento per il coordinamento della Protezione Civile, Prefettura, Presidente Regione, Provincia Regionale, Genio Civile, Stazione Carabinieri, Comando VV. FF., Comando Corpo Forestale, Ufficio Tecnico, Comando DI POLIZIA MUNICIPALE.*

Art. 19

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione.

Sarà conservato nella raccolta dei Regolamenti Comunali a disposizione dei cittadini, che potranno averne copia previo pagamento dei diritti di riproduzione.

Sommario

- Art. 1** FINALITA' E OGGETTO
- Art. 2** UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE
- Art. 3** ATTIVITA' E COMPITI
- Art. 4** TIPOLOGIA DEGLI EVENTI
- Art. 5** AUTORITA' COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
- Art. 6** PROVVEDIMENTI DEL SINDACO PER LA DIFESA E LA PROTEZIONE DEL TERRITORIO E DELLA POPOLAZIONE
- Art. 7** C.O.C.
- Art. 8** SEDE E CENTRO OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE
- Art. 9** PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
- Art. 10** LINEAMENTI PER LA PIANIFICAZIONE COMUNALE D'EMERGENZA
- Art. 11** ARTICOLAZIONE DEL PIANO
- Art. 12** INDICAZIONI DEL PIANO
- Art. 13** VOLONTARIATO
- Art. 14** STATO DI PREALLARME
- Art. 15** STATO DI ALLARME
- Art. 16** STATO DI EMERGENZA
- Art. 17** SPESA PER LA PROTEZIONE CIVILE
- Art. 18** DIFFUSIONE E CONSERVAZIONE DEL REGOLAMENTO
- Art. 19** ENTRATA IN VIGORE